

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi Socio-Assistenziali erogati, ai soggetti privati residenti, dal Comune direttamente o per il tramite di altre istituzioni.

Individua inoltre i criteri unificati di valutazione della situazione economica ai sensi del D.L. 31/03/98 n. 109 dei richiedenti i servizi e/o prestazioni comunali agevolati non destinati alla generalità dei soggetti e collegati nella misura e/o nel costo a determinate situazioni economiche,

ART. 2 DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTI AL PRESENTE REGOLAMENTO

I servizi e/o prestazioni soggetti al presente regolamento sono i seguenti:

A) Servizi Socio Assistenziali:

1) Assistenza Domiciliare

L'assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio assistenziale prestato al domicilio di anziani, handicappati ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire il più possibile la permanenza nel proprio ambito familiare e di ridurre processi di istituzionalizzazione e prevenire rischi di emarginazione.

I destinatari del servizio in questione sono soggetti (tendenzialmente con più di 65 anni) con limitata autonomia personale, con scarse capacità organizzative rispetto alla gestione della casa o della persona, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno, i nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o handicappati in presenza di situazioni di emergenza.

Le prestazioni fondamentali del S.A.D. sono:

- a) aiuto per il governo della casa (pulizia dell'ambiente di vita, lavori di piccolo bucato e piccolo cucito);
- b) aiuto per il soddisfacimento di esigenze personali (cura dell'igiene personale totale o parziale, commissioni, spese, preparazione pasti e aiuto per la loro corretta assunzione, accompagnamento a visite mediche, istruzioni di pratiche varie, promozione della socializzazione e autonomia, cura dei rapporti inerenti l'aspetto socio-sanitario, aiuto nell'assunzione dei farmaci);

Le ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione, il coordinamento del personale e le successive verifiche vengono definiti dall'Ufficio Servizi alla Persona del Comune. Per valutare la situazione economica del richiedente, al fine di determinarne la compartecipazione al costo del servizio, si fa riferimento a quanto previsto nei successivi artt. 3-4-5-6-7-8.

2) Servizio Mensa Anziani, disabili e categorie deboli.

Il servizio mensa è un servizio complementare al S.A.D.; esso è teso a garantire il soddisfacimento di un bisogno primario soprattutto a favore di persone anziane e soggetti che si trovano temporaneamente o permanentemente in condizioni di non completa autosufficienza fisica, psichica o economica.

I pasti sono erogati previo convenzionamento con idoneo soggetto erogatore, rispondente alle esigenze dello specifico Servizio. Le domande vanno presentate all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune che trasmette l'autorizzazione al consumo del pasto al soggetto erogatore convenzionato. Per valutare la situazione economica del richiedente, al fine di determinarne la compartecipazione al costo del servizio, si fa riferimento a quanto previsto nei successivi artt. 3-4-5-6-7-8.

3) Servizio di Telesoccorso.

Il servizio di Telesoccorso si rivolge in via prioritaria alle persone anziane che vivono sole o che sono a rischio sanitario.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune che provvede a valutare, autorizzare ed inoltrare le pratiche. Il servizio attualmente è gestito dalla Comunità Montana che definisce anche le modalità di recupero della spesa nei confronti degli utenti del Servizio.

4) Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali, istituti, centri residenziali.

La retta dovuta per il ricovero in Strutture Residenziali è a totale carico dell'utente. Qualora sia titolare di un reddito insufficiente al pagamento della retta, lo stesso può presentare domanda di contributo finalizzato ad ottenere l'integrazione della retta medesima.

L'intervento economico da parte del Comune ha lo scopo di garantire al soggetto non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui necessita.

Nel caso in cui sia accertato che il ricoverato non disponga di risorse economiche sufficienti al pagamento della retta, il Comune copre la differenza tra il reddito mensile del ricoverato (v. successivo art. 4), aumentato della quota parte di eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti, e la retta praticata dall'Istituto.

In caso di accoglimento della domanda di integrazione, secondo le esigenze contabili degli Enti interessati, si adotta una o l'altra delle seguenti ipotesi:

- . Il Comune versa all'Ente ospitante la differenza che si è assunto di integrare;
- . Il Comune versa all'Ente ospitante l'intera retta dovuta dall'ospite, provvedendo al recupero nei confronti dello stesso mediante gestione diretta delle sue disponibilità economiche.

Al ricoverato che ne faccia richiesta, il Comune può lasciare a disposizione una quota di reddito determinata in rapporto alle esigenze manifestate fino ad un importo massimo pari al 20% del trattamento minimo di pensione INPS.

La domanda finalizzata ad ottenere l'integrazione della retta deve essere presentata all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune che dovrà determinare l'ammontare dell'eventuale contributo comunale sulla base della situazione economica del richiedente.

Prima di determinare l'ammontare del contributo Comunale, ove è possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento per integrazione di retta, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.

Le quote dovute dai parenti tenuti per legge agli alimenti si calcolano sulla parte di retta non coperta dal reddito del ricoverato.

5) Frequenza a Centri Socio Educativi per portatori di handicap.

I Centri Socio Educativi per Handicappati (CSE) sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti con notevoli compromissioni dell'autonomia delle funzioni elementari che, quindi, non possono essere inseriti nel normale ambiente di vita lavorativa. Mirano alla crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l'intento, da un lato di sviluppare, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue, dall'altro, di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

Il Servizio che è diurno, attualmente è gestito dalla Comunità Montana che si rapporta direttamente all'utente per il recupero e la compartecipazione della spesa.

La richiesta di accesso al Servizio deve essere presentata all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune.

6) Soggiorni climatici

Il Comune organizza soggiorni per anziani curando la raccolta delle adesioni e le informazioni inerenti le iniziative di vacanza. Possono essere previsti contributi economici finalizzati a favorire la partecipazione di soggetti con particolari difficoltà economiche che ne facciano richiesta all'ufficio Servizi alla Persona del Comune, che definirà la situazione economica dei richiedenti sulla base dei successivi artt. 3-4-5-6-7-8.

7) Canoni locazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà Comunale

Per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale l'assegnazione è di competenza dell'Ufficio Servizi alla Persona del Comune che vi provvede sulla base della vigente normativa nazionale e regionale che fissa anche i termini per la presentazione delle domande da parte dell'utenza.

Per la determinazione della situazione economica degli assegnatari sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, si fa riferimento agli artt. 3-4-5-6-7-8.

8) Contributi Economici

Tutti gli interventi economici a favore di singoli o nuclei familiari sono di competenza comunale. In particolare le funzioni attribuite e trasferite ai comuni dagli artt. 22 - 23 - 25 del D.P.R. 616/1977.

Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari che:

1. non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
2. che, in rapporto a bisogni specifici documentabili (affitto, utenze domestiche, tickets sanitari onerosi o interventi sanitari o terapeutici particolari, servizi scolastici e socio-assistenziali) devono sostenere spese eccessivamente onerose in rapporto al reddito percepito.

Gli interventi di assistenza economica sono finalizzati al superamento delle cause che hanno determinato il bisogno, e quindi inseriti in un più ampio progetto di sostegno alla persona o al nucleo familiare, comprendente un insieme di prestazioni articolate.

Le domande di assistenza economica, corredate della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9 devono essere inoltrate al Comune tramite l'Ufficio Servizi alla Persona che definirà la situazione economica dei richiedenti sulla base dei successivi artt. 3-4-5-6-7-8.

Il contributo sarà determinato sulla base di un progetto di intervento, tenuto conto anche delle disponibilità di bilancio, che ne definirà le modalità di erogazione e il limite temporale. In linea di massima gli interventi sono indirizzati a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale (art. 8), ma potranno beneficiare anche coloro che, pur disponendo di una soglia di

reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

B) Servizi Scolastici - Settore Pubblica Istruzione.

I Servizi di mensa scolastica e di trasporto alunni sono erogati a favore di coloro che ne fanno richiesta entro i termini stabiliti e resi noti per ciascun anno scolastico dall'Ufficio Servizi alla Persona del Comune. Le modalità di fruizione e di richiesta, nonché la determinazione delle fasce di reddito che determinano le soglie di accesso a tariffe agevolate, sono annualmente determinate in sede di approvazione del Piano Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico di riferimento. Coloro che intendono richiedere il pagamento di tariffe agevolate sulla base del reddito devono corredare la propria domanda di utilizzo del servizio con la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7. Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto nei successivi artt. 3-4-5-6-7-8.

ART.3 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DELLA RICHIESTA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2

La valutazione della situazione economica degli utenti che richiedono tariffe agevolate per i Servizi e le prestazioni di cui all'art.2 del presente regolamento è determinata, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al succ. art. 7, con riferimento al nucleo familiare composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica di appartenenza, tenuto conto delle seguenti specificazioni legislative:

- a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- c) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare;
- d) Il figlio minore di 18 anni è sempre a carico del genitore con il quale convive anche se risulta a carico di altre persone.

Sia nel caso di Servizi Scolastici che nel caso di Servizi Socio Assistenziali, qualora il Servizio Sociale evidenzi una situazione di particolare problematicità rispetto al richiedente la prestazione, il Comune può prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo del Servizio o per la quantificazione del beneficio da erogare, una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti sopra indicati.

ART. 4 CRITERI DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'ISEE si ottiene dalla combinazione tra l'indicatore del reddito (v. successivo art.5) e l'indicatore della situazione patrimoniale determinato nella misura del 20% dei valori patrimoniali, determinati secondo le modalità riportate nel successivo art. 6., rapportata al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tab. n. 2 del D.l.n. 109/98 e che di seguito si riporta:

n. componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente oltre il quinto.

+0,20 in caso di assenza di un coniuge e in presenza di figli minori.

+0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o invalidità superiore al 66%.

+ 0,35 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Per quanto riguarda il Servizio "integrazione rette di ricovero in strutture residenziali" si precisa che:

- a) L'ospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito complessivo, comprensivo dell'indennità di accompagnamento ecc...;
- b) Il Comune può assumere come riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel precedente art. 3 del presente regolamento;
- c) Al fine di favorirne l'autonomia personale ed economica, sarà comunque lasciata in gestione diretta all'ospite una quota annua fino ad un massimo del 20% del trattamento minimo di pensione INPS;
- d) Il Comune potrà rivalersi, per la restante quota di retta, sui parenti obbligati agli alimenti in base alla normativa vigente e in misura direttamente proporzionale all'ISEE dei rispettivi nuclei familiari.

ART. 5 MODALITA' DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. Il reddito familiare è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo precedente:

a) Il reddito complessivo ai fini I.R.PE.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (es. UNICO rigo RN1; 730 quadro di calcolo IRPEF , Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli Enti Previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale.

b) il reddito da pensione o da lavoro prodotto all'estero;

c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (che per il '99 è pari a 4,95%) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare. In particolare, ai fini della definizione del patrimonio mobiliare, devono essere considerate le componenti e le assunzioni di cui all'art. 3 c. 2,3 e 4 del DPCM n. 221 del 7/05/99.

2. Dal reddito familiare così determinato si detrae:

- Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo, fino a concorrenza per un ammontare massimo di L. 10.000.000. Per l'applicazione di tale detrazione il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
- Le rette effettivamente pagate al netto di eventuali contributi da uno o più componenti il nucleo familiare per case di riposo, centri residenziali per disabili, altri Istituti assistenziali e per la fruizione di altri servizi Socio-Assistenziali. Per ottenerne la detrazione il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi dei pagamenti e la denominazione degli Enti beneficiari degli stessi.
- I nuclei familiari che si fanno carico dell'assistenza di un congiunto non autosufficiente totale non inserito in R.S.A. possono usufruire di una detrazione pari all'importo di cui al precedente art. 4 punto c) producendo apposita certificazione.

ART.6 MODALITA' DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

1) Il patrimonio immobiliare, determinato dal valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche facenti parte del nucleo familiare, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di

possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Lire 100.000.000. Questa detrazione è alternativa a quella prevista nell'articolo precedente per il canone di locazione

2) Il patrimonio mobiliare, calcolato sommando tutte le componenti individuate nel D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, art. 3 c. 2, (depositi, conti correnti, titoli, azioni o quote o partecipazioni, altri strumenti e/o rapporti finanziari ecc.) possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.7 del presente Regolamento.

Per i rapporti economici/finanziari cointestati il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

La consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, è calcolata prendendo a riferimento il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare considerato, approssimato alle decine di milioni (D.M. 29 luglio 1999).

Dal valore del patrimonio mobiliare determinato come sopra, si detrae fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000.

ART. 7 MODALITA' ATTUATIVE

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, un'unica dichiarazione sostitutiva (da prodursi su modello tipo ministeriale) a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo del citato indicatore.

In luogo della citata dichiarazione sostitutiva il richiedente può presentare l'attestazione di presentazione rilasciata dall'ente o centro al quale la dichiarazione stessa è già stata presentata.

Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni

fornite ed effettuati presso gli Istituti di Credito o altri intermediari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il Comune si riserva di richiedere, in allegato alla dichiarazione sostitutiva, informazioni riguardo al possesso di beni mobili registrati ed altri indicatori di capacità contributiva ritenuti particolarmente significativi.

Il richiedente esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della L. 31/12/96 n. 675.

Il presente regolamento recepirà in via automatica le eventuali disposizioni legislative emanate successivamente la data della sua approvazione, in materia di ISEE.

ART. 8 SOGLIE DI ACCESSO

Fermo restando le modalità di calcolo della situazione economica secondo i criteri definiti dal presente regolamento, le soglie di reddito e le percentuali di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini che richiedono di accedere a Servizi/Prestazioni agevolate, è definita, in via sperimentale, nella tabella di seguito riportata:

valore ISEE	Serv. Socio-Assist.			affitti alloggi comunali		
	S A D *	Serv.pasti **	Parenti***	reddito da lav. Dipendente *****	Reddito da lav. Autonomo	% can. locaz.
< 18 m.	10%	15%	0	< 16.998.000	<10.198.000	15%
21.6 m.	20%	30%	15%	18.750.000	11.250.000	35%
25.2 m.	28%	50%	30%	28.750.000	17.250.000	50%
28.8 m.	36%	75%	45%	37.500.000	22.500.000	80%
32.4 m.	50%	100%	70%	70.000.000	42.000.000	100%
36 m.	75%	100%	100%	84.000.000	50.400.000	200%
				>84.000.000	>50.400.000	250%

* Il recupero sull'utenza del Servizio di Assistenza Domiciliare avviene tenuto conto che:

- gli utenti che chiedono di usufruire delle sole prestazioni di cui alla lett. a) del punto 1) dell'art. 2 sono ammessi al Servizio se appartenenti ad una fascia di reddito inferiore a 25.2 milioni;
- gli utenti che usufruiscono solo o anche delle prestazioni di cui alla lett. b) del punto 1) dell'art. 2 devono una quota massima non superiore a L. 11.000;

- gli importi si arrotondano alle 1000 lire superiori, se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario.

** Gli importi dovuti dall'utenza si arrotondano alle 1000 lire come per il Servizio SAD.

*** Fasce applicate ai parenti tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile tenuto conto di quanto stabilito nei precedenti art. 2 (lett.A punto 4), 3 e 7. Il recupero si intende fino a concorrenza dello scoperto di retta.

****Reddito da lavoro dipendente superiore al 60% del reddito complessivo.

Ai fini della determinazione dei contributi previsti nel precedente art. 2 lett. A) punti 6 e 8 si adotta quale minimo vitale il reddito imponibile dato da una pensione minima Inps.

La suesposta tabella verrà applicata in forma sperimentale per un semestre; al termine di detto periodo, previa verifica, potranno essere riparametrate le fasce in essa contenute

ART. 9 COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile del Servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Per le necessarie funzioni di controllo sulla veridicità delle informazioni dichiarate, il responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.

ART. 10 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.